

# STATUTO APPIA A PIEDI

## ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione denominata **APPIA A PIEDI** con sede in via Appia Antica 8, nel Comune di Mondragone (CE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

## ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apolitica, apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L'associazione ha per scopo principale la realizzazione del Cammino dell'Appia partendo dal percorso storico della Via Appia antica e la valorizzazione, diffusione, tutela dello stesso e dei territori da esso attraversati. Si propone perciò di creare questo cammino, formandolo dal basso con la collaborazione di quanti vivono sul percorso e vogliono suggerire delle varianti più adatte ad essere camminate. L'associazione svolge altresì attività di promozione e utilità sociale.

2. Per perseguire tale finalità l'associazione si propone in particolare:

- studio, recupero, pulizia, segnalazione e mantenimento della Via Appia antica quale base filologica del Cammino della Via Appia.
- valorizzazione, diffusione e tutela del Cammino della Via Appia e del cammino in generale attraverso i propri soci, i propri canali di comunicazione web, le proprie attività ed escursioni.
- istituzione della credenziale e del relativo attestato di percorso del Cammino dell'Appia.
- favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare tutte le iniziative ritenute utili al perseguimento delle finalità statutarie.
- offrire servizi alle strutture di ricezione turistica, alle amministrazioni e agli enti preposti allo sviluppo turistico e culturale dei territori interessati dalle attività dell'associazione.
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
- gestire punti idonei alla temporanea ricezione turistica.

3. L'associazione si avvale per il perseguimento delle finalità statutarie della collaborazione di volontari. Ciononostante, per il miglior perseguimento dei propri scopi, della propria gestione e organizzazione, l'associazione potrà decidere di assumere personale o stipulare contratti di collaborazione anche avvalendosi della collaborazione professionale dei propri soci.

4. L'associazione non risponde e declina qualsiasi responsabilità per infortuni o danni a persone, animali o cose che dovessero derivare dalle attività promosse dall'associazione.

5. L'associazione deve considerarsi ai fini fiscali ente non commerciale. Si esclude pertanto l'esercizio di qualsiasi attività che non sia svolta in maniera marginale e secondaria per l'autofinanziamento dell'associazione e delle finalità statutarie.

## ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità. La quota associativa ha validità annuale (1 gennaio - 31 dicembre) e va versata contestualmente alla domanda di ammissione. La quota associativa verrà restituita solo in caso di diniego.

3. Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota associativa.
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- onorari: sono persone nominate tali vita natural durante per meriti particolari. L'organo competente ad eleggere (e destituire gravi motivazioni) i soci onorari è il Consiglio Direttivo. I soci fondatori dell'associazione (costituenti) rientrano in questa categoria.

4. L'ammissione a socio (eccettuati i soci onorari), ha validità annuale (1 gennaio - 31 dicembre), fermo restando il diritto di recesso e versamento della quota associativa annuale.

## ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. È dovere dei soci partecipare attivamente alla vita e alle attività associative.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

## ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o non rinnovando il versamento annuale della quota associativa.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro trenta giorni. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

## ART. 6 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto o dall'eventuale regolamento interno si applicano le disposizioni del Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.


Letto firmato e sottoscritto:

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_



Registrazione in Sessa Aurunca il 21 MAG 2019  
n. 355 Mod. III - Atti Privati Vol. S.3  
Fatti Euro 200,00  
IL DIRETTORE  
UFFICIO DELIBERAZIONE  
Firma su delega del Direttore Provinciale di Cassano  
seconda disposizione di Servizio n. 10/198